



CONFRATERNITA DI MISERICORDIA

Castelnuovo Berardenga (Siena)



al MAGISTRATO
della Confraternita di Misericordia
Piazza Marconi 8/a
53019 Castelnuovo Berardenga (SI)

Castelnuovo Berardenga,

DOMANDA DI AMMISSIONE

Il sottoscritto
nato a prov il
residente a via/p.za n° CAP
tel. cellulare
e-mail
professione
titolo di studio: laurea medie superiori medie inferiori elementari
dichiara di aver preso visione delle norme stabilite dal vigente Statuto riportate in estratto sul retro della
presente e di accettarle ed osservarle senza riserva alcuna.
Domanda pertanto di essere ammesso a far parte di codesta Confraternita di Misericordia in qualità
di socio ordinario socio sostenitore

Firma leggibile

Confratelli presentatori:

1^ firma

2^ firma

La domanda ha ottenuto parere(favorevole o contrario)

Secondo quanto previsto dal Dlgs 196/2003 sulla "Tutela dei dati personali", ti informiamo che i tuoi dati saranno gestiti esclusivamente per informazioni relative alla nostra attività di volontariato (anche da eventuali soggetti esterni alla nostra struttura), o per inviarti notizie relative alla nostra attività. I tuoi dati saranno custoditi nei nostri archivi su supporto cartaceo e su supporto informatico; hai il diritto di far cancellare, rettificare od apporti al loro trattamento e/o uso facendone richiesta presso la ns. Sede.

Firma per accettazione

Piazza Marconi 8A - 53019 Castelnuovo Berardenga (Siena)
Tel. 328 0579769 - castelnuovoberardenga@misericordie.org

Estratto dal vigente Statuto

Art. 12 - categorie dei soci

Tutti gli iscritti al sodalizio, a qualunque categoria appartengano, sono chiamati col nome tradizionale di "fratelli e sorelle" ed alimentano tale vincolo spirituale nella comunanza delle idealità morali e delle iniziative caritative che sono alla base della Confraternita. Essi si distinguono in due categorie:

fratelli e sorelle ordinari;
fratelli e sorelle aderenti (sostenitori).

L'iscrizione avviene su domanda presentata al Magistrato munita di firma di due fratelli.

Il Magistrato accetta o respinge la domanda con provvedimento definitivo senza essere tenuto a motivazione.

Art.24 - doveri dei soci

Tutti gli iscritti debbono:

- a. osservare lo statuto, i regolamenti e le disposizioni emanate dalla confraternita e sul piano generale dalla Confederazione Nazionale;
- b. tenere condotta morale e civile irreprensibile;
- c. se fratelli o sorelle attivi o iscritti a speciali settori operativi, disimpegnare diligentemente i servizi e con spirito di umana e cristiana carità;
- d. collaborare alle iniziative della Confraternita e presenziare alle riunioni;
- e. partecipare alle iniziative generali promosse dalla Confederazione Nazionale.

Art. 26 - perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per decadenza o per esclusione.

La qualità di socio si perde per decadenza:

- a. ove nell'iscritto venga a mancare uno dei requisiti essenziali previsti per la categoria cui il fratello appartiene, oppure ove l'iscritto si renda incompatibile coi principi spirituali e morali cui la Confraternita si ispira;
- b. qualora l'iscritto, nonostante il richiamo, persista nella violazione dei doveri fondamentali previsti dallo Statuto oppure rimanga moroso per oltre un biennio nel pagamento della quota sociale pur essendo in grado di assolvervi.

La perdita della qualità di socio implica contemporaneamente la perdita di ogni diritto sia spirituale che materiale verso la Confraternita.

Il provvedimento di decadenza è preso dal Magistrato e contro di esso è ammesso ricorso entro 15 giorni.

Il provvedimento potrà essere revocato ove siano venute a cessare le cause della radiazione previa nuova domanda da presentarsi al Magistrato, il quale deciderà se riconferire al postulante i diritti personali di cui godeva in precedenza.

La qualità di socio si perde per esclusione nei casi che rendano incompatibile, per qualunque grave ragione, l'appartenenza dell'iscritto alla Confraternita.

Della proposta di esclusione e dei relativi motivi il Magistrato dà comunicazione raccomandata all'iscritto, con invito a presentare entro 15 giorni le proprie deduzioni le quali saranno rese note alla Assemblea assieme alle deduzioni del Magistrato.

L'assemblea delibera a scrutinio segreto.

Contro il provvedimento l'iscritto può ricorrere all'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 24, ultima parte, del C.C.